MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ART. 9 D.L. 78/2009 CONVERTITO NELLA LEGGE 102/2009.

1. I responsabili di servizio trasmettono con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizi finanziario, verificando, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;

2. I responsabili di servizio verificano la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;

3. I responsabili di servizi trasmettono le note spese, le fatture ecc. vistati per la liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per mettere i mandati di pagamento (di norma almeno 15 giorni) salvo motivi di urgenza;

4. I responsabili di servizio acquisiscono preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;

5. Il responsabile del servizio finanziario verifica la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica (ad esempio eventuale verifica dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità);

6. I responsabili di servizio verificano l'esistenza sulle fatture, note spese, atti di liquidazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;

7. Il servizio finanziario, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, per importi superiori ad € 10.000,00.= verifica l'assenza di morosità per somme iscritte a ruolo d parte del soggetto creditore e, in caso di esisto negativo, si rapporta con gli agenti della riscossione per il trasferimento del credito;

8. I responsabili dei servizi ed il responsabile del servizio finanziario, ciascuno per la propria competenza, sono assoggettati alla responsabilità disciplinare e amministrativa in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti;

9. I responsabili dei servizi, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare, anche in prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell'Ente, debbono immediatamente riferire per iscritto al responsabile del servizio finanziario, che a sua volta attiverà, se del caso, la procedura di cui all'art. 153, comma 6, del T.UE.L. (segnalazioni obbligatorie).

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§